

Esperienza giuridica e liturgia della parola: le miserie del processo penale nel pensiero metagiuridico di Francesco Carnelutti

Gian Pietro Calabrò

Università della Calabria

Abstract: Juridical Experience and Liturgy of the Word: the Miseries of the Criminal Proceeding in Francesco Carnelutti's Metaphysical Reflections

The author analyses *Le miserie del processo penale* by Francesco Carnelutti. In this particular work Carnelutti's metaphysical reflections are fully articulated. The references to the evangelic word provide a valid key to understanding the criminal trial. The author – aiming to adopt the same point of view of the judge – reads the “meta” – far from interpreting it as “trans,” far beyond the juridical world – as if it corresponds to “going in,” searching deeper. In this way, Carnelutti's reflections manage to gather the structure of the criminal trial and its central role in the anthropological viewpoint on the Man, that finds its ratio essendi in the evangelic word and in the crucified God.

Keywords: Criminal Proceeding, Trial, Meta-juridical.

Sommario: 1. Preambolo – 2. Le miserie del processo penale – 3. Verbo evangelico ed esperienza giuridica – 4. Il ruolo dell'avvocato: amicizia e alleanza – 5. Giudicato e Redenzione del condannato: l'enigma penale.

1. Preambolo

Leggere oggi alcune pagine di Francesco Carnelutti per rintracciarne il pensiero metagiuridico, da cui trasuda il suo anelito evangelico, confesso che, anche per colui che si sforza di restare fermo nella sua fede, suscita una certa perplessità.

Navigare, infatti, nelle perigliose pagine di questi scritti, bollate da alcuno come “catacombali” e da altro “torbidi sermoni”, impone a chi scrive di indicare l'*astro amico* scelto come punto cardinale per la sua navigazione. In altri termini, un astro che ci dia la chiave interpretativa di queste pagine, pur suggestive e affascinanti, tali da indurre il lettore meno avvertito a dirottare verso gli scogli infidi della metafisica e della teologia e trascurare il fatto che, pur nella sua appassionata spiritualità, Francesco Carnelutti resta fedele fino in fondo alla sua natura di giurista e, soprattutto, alla sua *arte* di avvocato.

2. Le miserie del processo penale

Lo scritto che viene preso in considerazione porta il titolo *Le miserie del processo penale*, che raccoglie le lezioni trasmesse via radio, successivamente pubblicate dalla ERI nel 1957¹. Tutto il testo è colmo di rimandi e di invocazioni al verbo evangelico; la parola del Cristo è una sorta di prisma attraverso il quale il giurista friulano guarda con crudo realismo alla scena in cui si svolge il processo penale. Il disincanto viene rotto dall'apparire sulla scena dei limiti e delle miserie che sono connaturati, secondo il Carnelutti, al processo penale. La scena viene, in un certo senso, radiografata dalle parole del Cristo ed appare così fra le ombre la sua autentica struttura.

Ho più volte usato il lemma *parola evangelica* – non tanto, però, come dottrina cristiana o, ancora più a fondo, come teologia cattolica – in quanto il Carnelutti fa appello alle parole del Cristo, prescindendo da un apparato concettuale di natura istituzionale. Nella loro semplicità esse possono allora essere accolte e condivise anche da coloro che non credono che egli sia figlio di Dio ma, più semplicemente, dell'uomo, con l'intento di rivolgere il suo discorso sia al credente che al laico. Il verbo divino si incarna nelle viscere della esperienza giuridica, così come il Cristo si è incarnato nella natura umana, per accoglierne le sofferenze e la disperazione.

Il nucleo attorno a cui far ruotare queste brevi pagine è il monito del Cristo *nolite iudicare*, che Carnelutti ripete ossessivamente quasi a voler sottolineare l'interesse predominante della sua vita di studioso e di avvocato, costantemente messo di fronte alla terribile arte del giudizio. Si delinea così un percorso che, piuttosto che trascendere la realtà della concreta esperienza giuridica, la attraversa fin nelle sue viscere per mostrarne la miseria, intesa come bisogno (mancanza), anche quando si ammantava delle vesti regali del potere. La parola evangelica costituisce una chiave di lettura, che ne penetra le parti molli per mostrarne la struttura vera ed autentica che si fonda su quella visione antropologica, la quale costituisce l'*alfa* e l'*omega* del diritto: l'uomo nella sua strutturale precarietà. Il testo carneluttiano appartiene agli inizi degli anni Cinquanta, un'epoca che ancora risentiva delle conseguenze nefaste della Seconda Guerra mondiale e che si giovava di una nuova Costituzione, che faticava ad affermare i suoi valori e i suoi principi fondamentali in una società ancora ferita dalle lacerazioni che la caduta del regime fascista aveva prodotto.

Nonostante il tempo trascorso dalla data di cui queste pagine sono testimoni, le tesi sostenute e i temi trattati restano vivi e parlano ancora ai cuori del giurista contemporaneo. Anzi, paradossalmente, alcune tesi ed osservazioni del maestro friulano prefigurano le drammatiche vicende dell'odierna giustizia, sempre più sottratta all'ambito pubblicistico, in cui il processo penale troppo spesso evade dalle

¹ Per le citazioni carneluttiane rinvenibili nel presente contributo, cfr. F. Carnelutti, *Le miserie del processo penale*, Eri, Torino, 1957.

solenni aule del Tribunale, per ri-celebrarsi nelle sale televisive; la stessa coralità del giudizio – uno dei cardini del garantismo penale – viene sempre più affidata, per mere ragioni “aziendalistiche”, alla sola decisione di un uomo. I dettati costituzionali, ormai dimenticati, lasciano il campo a scene ancor più disgustose di quelle denunciate dal Carnelutti. I *pro* e i *contra* al garantismo penale, uno dei capisaldi degli Stati costituzionali, hanno creato una feroce ideologia che distingue e contrappone le parti del conflitto politico. Il processo penale è ormai esondato dalle aule dei tribunali e, come già paventava Carnelutti, è penetrato in tutti i gangli della società. Come afferma oggi, in un breve ma ricco e lucido saggio Filippo Sgubbi, “è invalsa nella collettività e nell’ambiente politico la convinzione che nel diritto penale si possa trovare il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e a ogni male sociale”². Alla razionalità del giudizio, con i suoi tempi e le sue procedure, si sostituisce un giudizio emotivo, espressione di un’opinione pubblica che, piuttosto che restare al di là delle transenne che limitano la scena del processo, le scavalca continuamente per aizzare il legittimo e “sacrosanto” dolore delle vittime verso una sete di giustizia, che suona troppo spesso come sete di vendetta.

3. Verbo evangelico ed esperienza giuridica

L’*incipit* dello scritto ci catapulta in un’aula di tribunale in cui “certi uomini, i quali vi agiscono, vestono una divisa”. Perché dunque i magistrati e gli avvocati indossano la toga? Carnelutti sottolinea che essa non è un vestito da lavoro, come il camice per i medici; la loro funzione non muterebbe se vestissero in abiti ordinari. Ci sono infatti Paesi, come il nostro, in cui per i gradi inferiori non viene usata la toga. È solo tradizione? La risposta, riprende il maestro, deriva dalla stessa parola. Essa, come per i militari, è una divisa, il cui significato proviene dal verbo dividere o, ancor meglio, da discernere o distinguere. La divisa esprime il segno dell’autorità. In un Tribunale è rinvenibile l’autorità per eccellenza, per cui chi la esercita deve distinguerla da colui (o coloro) su cui è esercitata. E il paragone che Carnelutti ci offre è significativo dell’essenza che il testo intende mostrare. Egli, infatti, ricorda come anche il sacerdote vesta una divisa e, quando celebra le funzioni liturgiche, i paramenti. Come si vedrà più avanti il paragone, lanciato quasi per caso, mostra il capo di un gomitolo che pazientemente occorre srotolare. In realtà la divisa può essere chiamata anche uniforme, nel senso che coloro che la indossano sono legati da un vincolo che li lega insieme. Sia gli avvocati che il pubblico ministero portano la toga, pur svolgendo funzioni diverse dai giudici. Mentre, infatti, tocca ai giudici esprimere la decisione di chi ha torto e chi ha ragione e – nella coralità – esprimere il giudizio, tra pubblico ministero e avvocato, invece, c’è disaccordo. Insomma, deve esserci la guerra se si vuole raggiungere la pace. Carnelutti scrive: “Appunto, nel processo penale, è necessario fare la guerra

² F. Sgubbi, *Il diritto penale totale*, Il Mulino, Bologna, 2019, p. 23.

per garantire la pace. Ora questa formula può avere il sapore di paradosso; ma verrà il momento in cui potremo gustarne la verità”.

Con queste veloci pennellature il maestro ci scaraventa così nel vivo del processo penale, lasciando ancora in ombra lo spazio occupato da un individuo senza alcuna divisa ma che rappresenta l'essenza del processo: l'imputato.

Su questa figura le riflessioni del Carnelutti precorrono tempi e luoghi e risuonano ancora nella nostra contemporaneità.

Di fronte alla solennità sacrale dell'autorità di coloro che vestono la toga ecco apparire il vero punto focale del processo: “l'uomo in gabbia”. Un uomo che se ne sta al di sotto della Corte, piccolo anche se fosse alto per costituzione fisica, piccolo in quanto “bisognoso”. Egli ripete l'aggettivo *bisognoso* spostando così il discorso dalla descrizione – oserei dire processualistica – con cui aveva illustrato le funzioni e i paramenti degli attori del processo, per puntare l'attenzione sulle condizioni umane, esistenziali di quell'individuo chiuso in una gabbia, sperduto, in cerca di aiuto, bisognoso per l'appunto.

Al rigore, sia pure con il suo suggestivo linguaggio, con cui descrive la scena processuale, si sovrappone la vena di una riflessione che va al di là del giuridico – metagiuridico, direi – un afflato religioso che, però, non serve a decantare l'impurità della vita del processo, con le sue contraddizioni e i suoi paradossi. In questo luogo non avviene alcuna transustanziazione; Dio non si incarna nell'ostia consacrata, la solennità dell'autorità permane tutta nel suo orizzonte terreno e il richiamo al verbo evangelico fa da contrappunto al tema, senza per questo ammantarlo ma, anzi, mostrandone i nervi scoperti e le ferite sanguinanti.

Il più povero di tutti – dirà – è il carcerato. Non il delinquente, il carcerato, secondo le parole di Gesù. Il delinquente ripugna, fa orrore, ma una volta che viene arrestato e ammanettato quella belva torna uomo. Il delinquente – precisa – fin che non è carcerato, è “un'altra cosa”. Anche “le manette – aggiunge – sono un emblema del diritto, più espressivo, a pensarci bene, della bilancia e della spada. Bisogna che il diritto ci leghi le mani”. Quel gesto ricorda le parole del *Dies irae*, *quidquid labet apparebit, tutto ciò che ci è nascosto verrà alla luce*. L'uomo che prima detestavamo, che suscitava il nostro orrore, una volta che le catenelle gli stringono i polsi, appare come un uomo simile a noi, con il suo bene e il suo male, le sue ombre e le sue luci, la sua incomparabile ricchezza, le sue miserie spaventose. Di fronte a questa umanità ecco che dall'orrore del disprezzo nasce il sentimento della *compassione*. Carnelutti avverte di essersi lasciato trasportare dai sentimenti e ricorda l'opera del fraticello d'Assisi che, nel suo abbraccio al lebbroso, aveva adempiuto pienamente all'invito del Cristo di visitare i carcerati. Egli è consapevole che le sue parole possano non essere efficaci, ma ricordando quello “spettacolo filosofo che è il Cristo” che tutti dovrebbero riconoscere, anche coloro che vogliono considerarlo solo un figlio dell'uomo avverte come ogni parola sia comunque un seme.

In realtà – scrive – il delitto è il frutto di una chiusura dell'uomo in sé stesso. L'egoismo fa sì che l'altro non conti, ciò che conta è il sé. L'uomo così si chiude in una prigione ove esiste solo la sollecitudine per il suo sé, l'amore verso sé stesso. Il

diritto non fa altro che rivelare all'uomo la sua verità, l'essere prigioniero di sé stesso, chiuso in una prigione invisibile di cui solo l'amore può abbattere le sbarre. "Essere uomo – scrive – non vuol dire non essere, ma poter non essere animale. Questa potenza è la potenza di amare".

4. Il ruolo dell'avvocato: amicizia e alleanza

Quando Cernelutti tocca il nervo scoperto del rapporto tra difensore e cliente e usa la parola, "amore" o "amicizia", lascia attonito il lettore meno avveduto che intende – secondo il comune linguaggio – questi due termini come l'irruzione dell'emotività e della passione nel rigore razionale della logica processuale.

In realtà il testo cerneluttiano va scarnificato e quelle parole, pur nel loro significato "estraniante", devono essere riportate nell'ambito del processo penale e, in particolare, nella funzione propria di uno degli attori a lui più connaturale, l'avvocato.

In tal modo Cernelutti sposta il suo cono di luce su una figura del processo, che sebbene sia parte essenziale di quel rito, e pur vestendo gli stessi panni del giudice, si fa carico delle sofferenze, delle contraddizioni, della solitudine di quell'uomo in gabbia. L'essenza dell'avvocato – in più occasioni egli ricorda che la sua attività di avvocato supera di gran lunga la sua vita di studioso e accademico – è allora quella di sedere sull'ultimo gradino della scala, accanto all'imputato.

"L'esperienza dell'avvocato – afferma – è sotto il segno dell'umiliazione. Egli veste, bensì, la toga; egli collabora, bensì, alla amministrazione della giustizia; ma il suo posto è in basso; non in alto. Egli divide con l'imputato la necessità del chiedere e dell'essere giudicato. Egli è soggetto al giudice, come è soggetto l'imputato". Ritorna così in questo passo che – a mio parere – tocca il cuore del pensiero del Cernelutti, il tema del giudicare, che da problema meramente giuridico si trasfigura in un concetto spirituale. Infatti soggiunge più avanti: "Ma proprio per questo l'avvocatura è un esercizio spiritualmente salutare". Dover chiedere di essere giudicato abitua alla preghiera, che altro non è se non chiedere.

Anche il più grande degli avvocati si sottomette alla decisione dei giudici e, spesso, il più piccolo di loro è quello che più lo umilia. Avvocato ed imputato restano, pertanto, affiancati nel cono di luce che illumina quel lato basso del processo penale; l'umiltà che trasuda dal difensore non è sottomissione all'autorità, ma compassione. È la condivisione di quell'umanità che appare allorché colui che destava orrore e disprezzo, viene ammanettato e sottoposto al giudizio. Il carcerato è il più *bisognoso*; egli non ha bisogno di cibi o medicine, ma *ciò che chiede all'avvocato è l'amicizia*. Il nome stesso di *Advocatus*, *vocatus ad*, chiamato cioè a soccorrere, ne è l'esempio. Anche ai medici – si dirà – il paziente chiede aiuto per essere soccorso, ma – aggiunge Cernelutti – solo all'avvocato si chiede l'amicizia. La stessa parola cliente, che serve a denominare colui che chiede aiuto, è parola che risale alla società romana e ribadisce questa interpretazione. Il cliente, infatti, nell'età classica era colui che *chiedeva protezione al patrono*. Anche

l'avvocato si chiama, non a caso, *patrono*, la cui derivazione da *pater* proietta la sua luce su quel rapporto di amore.

Il termine amicizia viene utilizzato dal maestro friulano in un senso che poco ha a che fare con il significato che diamo oggi a questa parola. Secondo l'*Oxford Languages* "amicizia" è il *reciproco affetto, costante e operoso, tra persona e persona, nato da una scelta che tiene conto della conformità dei voleri o dei caratteri e da una prolungata consuetudine*. Il *Dizionario Treccani* per "amicizia" intende un *vivo e scambievole affetto fra due o più persone, ispirato in genere da affinità di sentimenti e da reciproca stima...* Altro è allora l'amicizia tra difensore ed imputato, così come intesa dal Carnelutti. Essa nasce pur sempre entro un contesto giuridico, anzi da quella dialettica della vita in cui l'amicizia – che l'imputato chiede – non sorge da affinità o da condivisione affettive, bensì dall'inimicizia di cui soffre colui che è accusato nei confronti di tutto ciò che lo circonda. Il processo penale, così come le cause civili, sono espressioni di questa condizione. Inimicizia è conflitto, infatti in guerra chi combatte ciò di cui ha bisogno è l'alleanza. *La radice ultima dell'avvocatura sta proprio in questa parola, alleanza.*

Colui che sente l'avversione di molta gente contro di sé e a volte, nelle cause più gravi, gli pare che tutto il mondo sia contro di lui, sente il bisogno di avere al suo fianco un compagno, colui che divide con lui il pane, compagno da *cum pane*: *colui cioè che siede accanto a lui sull'ultimo gradino*. La vicinanza fra difensore ed accusato sta tutta nel fatto che ambedue chiedono di essere giudicati. In altre pagine Carnelutti dirà che non tanto in principio *stat verbum*, ma il giudizio è principio del tutto.

Il giudizio, come ben si vede, ci catapulta nell'azione processuale e spinge al cono di luce su quegli uomini in toga a cui tocca l'immane compito di giudicare. In ogni processo il fatto considerato è avvenuto nel passato e nell'ambito processuale esso dovrà essere ricostruito. Tutto ciò conduce al tema del giudicare che, ancora una volta, rappresenta quel *file rouge* delle argomentazioni carneluttiane. "Se quelli che stanno davanti al giudice – scrive – sono parti, vuol dire che il giudice non è una parte". Ma – aggiunge – anche il giudice è un uomo; e se è un uomo è parte anche lui. La drammaticità dell'arte del giudicare sta tutta qui: il giudice è un uomo, ma che deve essere più di un uomo. Carnelutti ricorre al Vangelo di Giovanni, laddove Gesù a coloro che gli presentarono una donna accusata di adulterio e che lo interrogavano su cosa pensasse circa l'applicazione della legge mosaica – la quale prevedeva la lapidazione per colei che veniva colta sul fatto – Gesù risponde "chi è senza peccato scagli la prima pietra". Per poter giudicare bisogna essere "in piena pace" con la propria coscienza, essere non parti ma al di sopra delle parti. È questo un tema da far tremare i polsi se già Eschilo, nelle *Eumenidi*, allorché Atena è chiamata a emettere il suo giudizio sull'orrendo delitto compiuto da Oreste, fa dire alla dea queste parole "neppure a me è lecito

dare giudizi su questo delitto, giudizi che inaspriscono gli animi” (v. 470)³. L’arte del giudicare è troppo difficile, anche per una dea. Da ciò la necessità che siano più uomini, scelti tra i migliori, a giudicare altri uomini, segnando così la nascita dell’areopago. “Il problema del diritto e il problema del giudice – scrive – sono una cosa sola”. Il destino del diritto è tutto scritto in quella terribile arte del giudicare. Ritorna così prepotentemente il monito evangelico “Non giudicate per non essere giudicati”. In altre parole, il tema del giudizio costituisce il grimaldello mediante il quale tutta l’esperienza giuridica, con tutte le sue aporie e impurità, necessita di quella elevazione – “meta” – verso la sapienza del Cristo.

Ma l’andare “oltre” non sta a significare che l’impuro diventi puro, che le miserie si trasfigurino in ricchezze. Tutt’altro. Non c’è, in queste pagine, un ipotetico ideale da raggiungere, una fuga verso una realtà sognata. L’*oltre* non va al di là dell’*hic et nunc*, ma resta ancorato alla realtà processuale, anche quando l’afflato evangelico sembra trasfigurarla.

5. Giudicato e Redenzione del condannato: l’enigma penale

Nell’esaminare la splendida *Prolusione* tenuta da Carnelutti, pubblicata come *Introduzione alle Lezioni sul processo penale*, Salvatore Lener – gesuita e illustre studioso, nonché suo amico – sostiene che essa forse rappresenta il documento più significativo del suo pensiero, tutto inteso a unificare (non solo armonizzare) scienza e Fede⁴.

Anni prima, dunque, dello scritto *clandestino* *Le miserie del processo penale*, Carnelutti sostiene una tesi la cui radicalità mette in imbarazzo lo stesso illustre studioso gesuita. La pena – sostiene Carnelutti – deve essere concepita – vale a dire disposta dal legislatore, statuita dal giudice e accettata dal reo – come *misura penitenziale*. E così spiega successivamente:

Il principio è che la pena deve consistere in un trattamento del condannato, il quale non tanto sia idoneo a trattenere lui, e gli altri in seconda linea, dal commettere nuovi reati, quanto a provocare in lui il pentimento, attraverso il quale soltanto è possibile ottenere il suo riscatto cioè la sua liberazione.

Questa visione della pena come cura è già negli scritti dei primi anni quaranta, ove alcune tesi – a dir poco radicali – erano contenute non solo nei saggi cosiddetti “clandestini”, ma anche nelle sue *Lezioni sul processo penale* del 1946.

Il monito divino “*nolite iudicare*” vuol dire non trattare il reo come un nemico, ma vedere in lui un amico, a cui non si risparmia la pena quando è meritata,

³ Cfr. G.P. Calabrò, “Preservare il tremendo (*deinòn*): il processo tra ragione ed emozioni. Divagazioni su *Eumenidi* di Eschilo”, in G. Tracuzzi (a cura di), *Processo e letteratura*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 61-75.

⁴ S. Lener, “L’enigma penale”, in *La civiltà cattolica*, febbraio 1947, pp. 227-228.

per cercare “amorevolmente di persuaderlo a sottoporvisi per il suo stesso bene”. Da ciò l’appello accorato del Carnelutti a *doversi liberare dall’irrevocabilità della sentenza passata in giudicato*.

Non possiamo non avvertire come con il tema del giudicato tocchi il cuore dell’intero *iter* processuale finendo per investire i temi cardini della filosofia e della teoria del diritto. D’altronde se diamo uno sguardo all’art. 133 del c.p. ci si accorge come il giudizio, per sua natura, vada ad investire i campi più diversi delle scienze, giustificando questa altalena argomentativa ove spesso il diritto – abbandonando il proprio tecnicismo – si ritrova a fare i conti con i temi delle altre sfere del sapere fra cui – e non a caso – della stessa teologia. Il tema del giudicato tocca così il *punctum dolens* dell’intero processo penale, urtando con gli antichi e pur sempre attuali problemi della certezza giuridica e della Giustizia⁵.

Carnelutti sul tema è tranciante quando scrive: “L’applicazione al diritto penale dell’istituto civilistico della cosa giudicata è una delle meno perdonabili superstizioni della nostra tecnica giudiziaria: fin che si tratta del mio e tuo, a un certo punto sacrificare la giustizia alla certezza è una triste necessità; ma quando il giudice non tende alla redenzione del reo, interrompere la pena prima che egli ne abbia conseguito il beneficio o prolungarla dopo che lo abbia ottenuto sembra davvero una pazzia”. Quando negli anni Cinquanta del secolo scorso Carnelutti pubblicò il saggio *Contro il giudicato penale*, Cordero lo bollò come un *torbido sermone*⁶. Un maestro come Carnelutti non poteva non avvertire che simili tesi travalicassero il problema del processo penale per investire i temi tipici della teoria generale del diritto e dell’antropologia giuridica, imbattendosi così in un coacervo di questioni che danno al lettore di oggi la rappresentazione autentica del suo pensiero *metagiuridico*.

Il tema del giudicato che, d’altronde, si lega in modo indissolubile a quello del giudizio, segna – a mio parere – la questione più controversa se non addirittura aporetica. È pur vero che se si ricorre alla norma prevista nell’art. 133 del c.p. – come ricordava l’Augenti⁷ – il diritto penale non può che penetrare nella viva carne del soggetto umano, non potendosi limitare ai soli aspetti esteriori o ignorare una qualche visione filosofica e/o teologica, senza per questo venir meno al suo carattere scientifico.

In altri termini, per meglio comprendere il tema – che ancora oggi sanguina – occorre ravvisare il dato che nella sistematizzazione del materiale giuridico il giurista dà ordine non solo alla frastagliata realtà del diritto – che nella sua totale e

⁵ Rinvio per un più ampio approfondimento, G.P. Calabrò, “Giustizia e Giudicato. La dogmatica di una teologia senza Dio”, relazione tenuta nel Seminario di studi su *Il problema del giudicato con riguardo ai giudizi dinanzi alla Corte costituzionale*, Università di Roma La Sapienza, giugno 2008, ora anche in *Le corti calabresi*, VII (2008), 2, pp. 375-89.

⁶ F. Cordero, *Riti e sapienza del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1985, p. 604, in cui afferma che, ove “ogni caso sia indefinitamente giudicabile, ogni lite diventa un focolaio cronico; nessun corpo sociale tollera simili tensioni”.

⁷ G.P. Augenti, *L’Enigma penale nel pensiero di Francesco Carnelutti*, Libreria dell’800 editore, Roma, 1946.

assoluta artificialità è sempre più in balia delle discordi volontà politiche – ma indica anche il fine a cui, almeno negli stati di diritto costituzionale, esso è sottomesso. La scienza giuridica, pertanto, non può rifuggire da quei valori che costituiscono gli elementi portanti dell'esperienza giuridica, senza per questo – come qualcuno paventa – dover rinunciare al crisma della sistematicità e della scientificità. Quando l'attività scientifica ha per oggetto dei valori (come è il caso dell'attività giuridica) – avvertiva Helmut Mittasch –, anche questi devono essere pensati sistematicamente. Perciò non c'è solo una logica del conoscere, ma anche una logica del volere che riguarda il diritto, che deve restare volontà posta al servizio dei valori sociali⁸.

Il binomio “giudicato” e “funzione della pena” penetrano nelle viscere della teoria generale del diritto, producendo quella mutazione che mette in fibrillazione le sue categorie fondamentali. Le tesi del Carnelutti – che ad oggi si presentano, se pur spogliate dagli aspetti metagiuridici, nella loro pressante attualità (si pensi al dibattito sul 41bis e sull'ergastolo ostativo) – obbligano – a mio parere – lo studioso a non temere lo sguardo pietrificante della novella Gorgone, per *problematizzare* la sua concezione affascinante e suggestiva.

La teologia della Redenzione – così come concepita dal maestro friulano – demolisce la definizione di giudicato, comunemente accolta, secondo cui “giudicato” o “cosa giudicata” (*res iudicata*), è la decisione del giudice da quando è divenuta “immutabile” in conseguenza della preclusione delle impugnazioni. Già Franco Cordero avvertiva come la liberazione dal giudicato in realtà demolisca uno dei capisaldi del garantismo penale, in quanto la sentenza passata in giudicato mette fine in modo tombale alla lite, che nessun corpo sociale potrebbe tollerare come infinita.

La teologia della Redenzione, abbracciata dal Carnelutti, non può essere interpretata secondo i classici parametri della dottrina ebraico-cristiana; pur nella sua forte ed appassionata spiritualità, Carnelutti resta un uomo, anzi un avvocato, lontano dalla Teologia e dagli artifici dottrinali che hanno arricchito e dilaniato il pensiero giuridico sin dal medioevo.

Se infatti il significato di redenzione nelle religioni monoteiste assume un preciso significato teologico, che prevede sempre l'intervento divino, la visione del maestro friulano – a mio parere – si muove sempre entro l'orizzonte umano. E infatti per *redenzione*, nel Cristianesimo, si indica il sacrificio di Gesù per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato e del male. In senso teologico il concetto di redenzione mantiene la sua natura soteriologica, quale salvezza di tutti, purificazione dalla morte per il peccato originale. La redenzione a cui aspira Carnelutti per colui che si è macchiato di un delitto – e che, scontando la pena, torna in libertà – è, molto più umanamente, il ritorno alla normalità. Il ritorno a non essere l'ex carcerato, ma l'uomo che vive in società con i suoi diritti e i suoi doveri; un

⁸ Cfr. H. Mittasch, *Die Auswirkungen des wertbeziehenden Denkens in der Strafrechtssystematik*, De Gruyter, Berlin, 1939, pp. 8 e ss.; Cfr., G. Bettiol, “Sistema e valori del diritto penale”, in Id., *Scritti giuridici*, Cedam, Padova, 1966, pp. 492 e ss.

uomo il quale auspica che la stessa opinione pubblica si adegui a questo modo di pensare e sentire, come segno di civiltà.

A molti può sembrare che io abbia voluto trascinare il discorso del giurista friulano a volare raso terra, piuttosto che lasciarlo librarsi nelle alte sfere della spiritualità.

Sarà pur vero.

Questa orizzontalità, però, è ciò che fa di questi scritti – definiti da alcuno “catacombali” e, da lui stesso, “clandestini” – lo specchio della nostra epoca. La chiave di lettura che si è scelto, come si è accennato all’inizio di queste brevi pagine, consiste in una lettura dal basso, ove il termine greco *meta*, come mi fa notare puntigliosamente il Rocci nel suo *Dizionario* sta ad indicare con l’accusativo “in ordine allo spazio e al tempo *dopo, appresso, dietro*”.

Martin Heidegger in *Was ist Metaphysik?*, a tal proposito, fa notare come il termine “Metafisica viene dal greco *metà ta fusikà*. Questo strano titolo venne più tardi interpretato come indicazione del problema che va metà – trans – ‘al di sopra’ dell’essente come tale”⁹.

Per *viam negationis* è possibile, allora, individuare come nel pensiero di Francesco Carnelutti il termine “meta” apposto all’aggettivo giuridico vada inteso non tanto come *trans* – al di là dell’essente, come osserva Heidegger – quanto come un *dentro, andare in, meta giuridico, non dunque come oltre il giuridico, ma dentro il giuridico*, alla ricerca della sua struttura, pur nella sua impurità e nella sua miseria. In questo procedere riappare al fondo la visione antropologica dell’Uomo, nella sua miseria e nei suoi limiti, che trova il suo significato e la sua *ratio essendi* nella parola evangelica e nel Dio crocefisso.

Per concludere, occorre ancora una volta ribadire che da un punto di vista strettamente metodologico, per tenere la barra dritta, l’astro amico di questo navigare nelle tumultuose pagine del maestro friulano, è stato quello, per me, di *restare fermo ex parte iuris*.

⁹ M. Heidegger, *Che cos’è la Metafisica*, trad. it. di A. Carlini, Nuova Italia, Firenze, 1957, p. 28.